



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 Del 25/02/2015	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2014 CON IL COMUE DI GAIRO.
--------------------------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PRESO ATTO che dal precedente anno l'unico dipendente dell'Ufficio Tributi del Comune di Ussassai è assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto per un periodo al momento non determinato, ma determinabile ai sensi della certificazione prodotta e depositata agli atti di questo ente e non allegata per rispetto della normativa sulla privacy;

PRESO ATTO che il comune di Ussassai ha chiesto di utilizzare in modo congiunto il personale dell'ufficio tributi del Comune di Gairo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, in via del tutto temporanea, per tutto il periodo sopra indicato;

CONSIDERATO pertanto che il Comune di Ussassai, momentaneamente non ha nella propria pianta organica personale qualificato in grado di potere espletare tutte le mansioni inerenti l'Ufficio tributi;

VISTO l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

- La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

- Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000;

CONSIDERATO altresì che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

VISTO lo schema di convenzione, relativo all'utilizzo in convenzione del Dipendente dell'Ufficio tributi della Comune Gairo (cat. C1), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il Comune di Ussassai durante l'orario di lavoro per non più di sei ore la settimana, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs.n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

VALUTATA in particolare, la richiesta da parte del Comune di Ussassai di utilizzare, temporaneamente, personale in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, secondo quanto previsto dall'allegato schema di convenzione;

ACQUISITO il parere tecnico di cui all'art. 49, comma primo, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di Legge

DELIBERA

- 1) DI richiedere, ai sensi dell'artt. 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, al Comune di Gairo l'assegnazione temporanea del proprio personale dipendente a tempo indeterminato, per il periodo di vacanza temporanea del posto;
- 2) **DI APPROVARE**, a tal fine, apposita convenzione con il Comune di Gairo, come da schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando mandato al Sindaco p.t. per la sottoscrizione della stessa;
- 3) **DI DARE ATTO** che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione;
- 4) **DI DARE ATTO** che il Comune di Gairo provvederà all'erogazione delle competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della spesa a carico del Comune di Ussassai in proporzione alle ore prestate, come meglio indicato nella convenzione in oggetto;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente Convenzione scadrà a due settimane dal rientro della titolare in servizio tale da consentire il passaggio di consegna;
- 6) **DI TRASMETTERE** al Comune di Gairo il presente provvedimento per le azioni conseguenti;
- 7) **DI COMUNICARE** il presente atto ai Capogruppo Consiglieri a sensi art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto di procedere in merito con urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge,
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.M.N.° 14 DEL 25/02/2015

Schema Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2012 tra la Comune di Gairo ed il Comune di Ussassai per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative all'Ufficio Tributi.

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____, in _____ nella Sede Municipale, tra:

1) Il Comune di Gairo, con sede in Gairo, Via della Libertà n. 90 08040 Gairo, C.F./P.Iva, rappresentata dal Sindaco pro tempore, Sig. Roberto Marino Marceddu, rappresentante legale del Comune di Gairo, domiciliato per la sua carica presso la sede;

2) Il Comune di Ussassai, con sede a Ussassai, Via Nazionale n. 120, C.F. del Comune _____, rappresentato dal Sig. Gian Basilio Nicolino, quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune di Ussassai domiciliato per la sua carica presso la sede;

Premesso che l'unica dipendente dell'Ufficio Tributi del Comune di Ussassai, dall'anno precedente, è assente con diritto alla conservazione del posto;

Premesso:

- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *"che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;

- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *"la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*;

- che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Ussassai, del responsabile dell'Ufficio Tributi Sig.ra, categoria professionale C, profilo economico C 1, in forza al Comune di Gairo;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, della dipendente Daniela Deiana, in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio Tributi del Comune di Gairo, da parte del Comune di Ussassai, per lo svolgimento di identiche mansioni, fuori dal normale orario di lavoro;

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi relativi all'ufficio di anagrafe ed elettorale del Comune di Ussassai ed a sopperire alla momentanea necessità di personale del Comune stesso;

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. Il Comune di Gairo individua nella persona della Sig.ra, Daniela Deiana Cat. professionale C, posizione economica C1, il personale disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso il Comune di Ussassai.

2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.

3. Le mansioni oggetto della presente convenzione riguardano le funzioni ed i servizi relativi all'Ufficio Tributi.

ART. 3 – Durata della Convenzione

La durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente e sino a due settimane successive il rientro della titolare in servizio tali da consentire il passaggio di consegna.

ART. 4 - Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il personale individuato, di cui all'art. 1 e art. 2, opererà presso il Comune di Ussassai, all'interno dell'orario ordinario di lavoro che svolge presso l'Ente di appartenenza e per sei ore la settimana.
2. Il Comune di Gairo ed il Comune di Ussassai organizzano il personale individuato ciascuno per le proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti. Fuori dall'orario ordinario di lavoro i summenzionati Enti organizzano il personale individuato tenuto conto delle esigenze funzionali o organizzative in capo a ciascuno.

ART. 5 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Gairo ed il Comune di Ussassai concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. L'orario di lavoro straordinario svolto presso il Comune di Ussassai dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi.

ART. 6 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative concordate e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
3. Il Comune di Gairo provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le ore di lavoro straordinario svolte presso il Comune di Ussassai ed al recupero della spesa a carico del Comune di Ussassai stesso.
4. Il Comune di Gairo, previa formale comunicazione del Comune di Ussassai delle ore svolte dal dipendente, anticiperà mensilmente il compenso dovuto per le ore concordate.
5. Il Comune di Ussassai si impegna a rimborsare il Comune di Gairo entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

ART. 7- Rimborso spese di viaggio

1. Al dipendente sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Ussassai, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.
2. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune di Ussassai, sulla base di specifica e documentata richiesta del dipendente.
3. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di appartenenza.

ART.8 - Cause di scioglimento

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 60 giorni da parte dell'ente recedente ;

ART. 10 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Li,

Per il Comune di Gairo

Il Sindaco

(Roberto Marino Marceddu)

Per il Comune di Ussassai

Il Sindaco

(Gian Basilio Nicolino Deplano)

La Dipendente
(Sig.ra

~~~~~